



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
Commissione sicurezza

Report della riunione n. 18 del 13 Settembre 2016

Inizio ore 17,30

Termine ore 19,00

Partecipanti: BANDINI, BINDI, BRUNI, DEBENEDETTIS, LOPARDO, LORINI, MAGALDI B., MARRANI, MATTEUCCI, PAIANO, SEGHI, VALERI, VIGLIOTTI.

1) Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016 - Nuove modalità di formazione RSPP e ASPP

Approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio che definisce le nuove modalità di formazione RSPP e ASPP e introduce una serie di modifiche per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il 7 Luglio 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato approvato definitivamente il nuovo "Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni".

Il nuovo accordo Stato-Regioni non revisiona solo l'Accordo del 26 Gennaio 2006, ma contiene anche precise indicazioni che riguardano direttamente e indirettamente anche sugli altri percorsi formativi.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 il nuovo accordo ha identificato ulteriori classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione per lo svolgimento dei compiti di Rspp e Aspp elencati nell'Allegato I.

Le modifiche riguardano dunque il nuovo percorso formativo per RSPP e ASPP, con precise indicazioni riguardo ai nuovi moduli, alla formazione progressiva, alle verifiche di apprendimento, all'aggiornamento e ai crediti.

Inoltre, sono disciplinati i seguenti aspetti:

- Sistema di accreditamento;
- Requisiti dei docenti nei corsi di formazione;
- Condizioni per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione;
- Riconoscimento della formazione del medico competente;
- Formazione dei lavoratori somministrati;
- Mutuo riconoscimenti dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica;
- Possibilità dell'uso dell'e-learning per la formazione specifica;
- Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le nuove modalità di formazione RSPP e ASPP

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: A, B e C.

Modulo A

Il modulo A è il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. Ha durata pari a **28 ore**.

Modulo B

Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa. Il modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. E' previsto un modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di **48 ore**, che è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di 4 per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione:

1. SP1 Agricoltura-Pesca: 12 ore;
2. SP2 Cave-Costruzioni: 16 ore;
3. SP3 Sanità Residenziale: 12 ore;
4. SP4 Chimico-Petrochimico: 16 ore;

Modulo C

Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di **24 ore**.

Aggiornamento

Le ore minime complessive di aggiornamento sono:

- 20 ore nel quinquennio per gli ASPP;
- 40 ore nel quinquennio per gli RSPP;

Altra novità definita dall'accordo

Altra novità definita dall'Accordo è la possibilità di ottemperare all'aggiornamento per RSPP e ASPP mediante la partecipazione ai *corsi di aggiornamento* per:

- formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013;
- Coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Accordo inoltre ritiene valido anche il *"viceversa"*.

Si osserva che non vengono presi in alcuna considerazione i crediti di aggiornamento per l'antincendio. La commissione intende proporre al CNI un quesito per un interpello in relazione a questo aspetto.

2) Prevenzione incendi alberghi

Prevenzione incendi alberghi, le nuove regole tecniche per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

In Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 Agosto 2016 è stato pubblicato il DM 9 Agosto 2016, contenente le nuove regole tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere superiori a 25 posti letto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 8 Marzo 2006, n. 139.

Prevenzione incendi alberghi: classificazione

Le nuove regole tecniche di prevenzione incendi per alberghi si applicano alle seguenti attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:

- Alberghi;
- Pensioni;
- Motel;
- Villaggi albergo;
- Residenze turistico-alberghiere;
- Studentati;
- Alloggi agrituristici;
- Ostelli per la gioventù;
- Bed & Breakfast;
- Dormitori;
- Case per ferie.

Ai fini della presente regola tecnica verticale di prevenzione incendi per alberghi, le attività sono classificate come segue:

- In relazione al numero di posti letto "p";
- In relazione alla massima quota dei piani "h".

Si devono applicare tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione in esse definite.

Le nuove regole entreranno in vigore il 22 Settembre 2016.

3) DM 7 Giugno 2016 Corrispettivi progettazione

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 Luglio 2016 è stato pubblicato il DM di approvazione delle tabelle dei corrispettivi per le attività di progettazione in adempimento dell'art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici occorrerà far riferimento ai criteri fissati nel DM.

4) Codice appalti: punto della situazione.

Sono stati pubblicati i pareri del consiglio di stato sulle seguenti linee guida dell'ANAC:

Consiglio di stato, parere sulle linee guida Anac sull'offerta economicamente più vantaggiosa

Il Consiglio di Stato considera la linea guida Anac sull'offerta economicamente più vantaggiosa come **un insieme di istruzioni operative indirizzate alle Stazioni Appaltanti** e finalizzate, perlopiù, ad offrire alle amministrazioni aggiudicatrici **formule e metodi**, di natura tecnico-matematica, sulla **valutazione delle offerte** e sull'**assegnazione di un punteggio numerico**.

Secondo il CdS sarebbe opportuno che l'Anac guidasse, mediante raccomandazioni che resterebbero comunque non vincolanti, l'esercizio della discrezionalità delle Stazioni Appaltanti.

Consiglio di Stato, il parere sulle linee guida Anac sull'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Le suddette linee guida hanno **natura non vincolante** e nascono dalla condivisibile **esigenza di riordino** della materia dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Il Consiglio di Stato sottolinea come le linee guida Anac sui servizi di ingegneria e architettura intervengono a colmare alcune lacune venutesi a creare nel passaggio alla nuova disciplina, costituendo innanzitutto uno strumento di ricognizione normativa e svolgendo la **fondamentale funzione di atto di indirizzo generale, al fine di delimitare una cornice della discrezionalità della committenza pubblica**, con l'obiettivo di aumentare i livelli di trasparenza ed imparzialità della stazione appaltante, con positive ricadute tanto sulla prevedibilità dell'azione amministrativa quanto sui comportamenti degli operatori economici del settore.

La riunione termina alle ore 19.00.